



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2020)0199

Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (2020/2549(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009¹,
- visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010²,
- visti la posizione del Parlamento in prima lettura adottata il 17 aprile 2019 sulla revisione del regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa³ e l'invito a sottoporre a revisione il regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee alla luce degli attuali obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia,
- vista la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁴,
- vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2017 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania) (COP 23)⁵,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra"

¹ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

² GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

³ Testi approvati, P8 TA(2019)0420.

⁴ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1.

⁵ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 70.

(COM(2018)0773),

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2018 a Katowice, Polonia (COP 24)¹,
 - visto il pacchetto legislativo Energia pulita per tutti gli europei,
 - vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25)²,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, in cui si approva l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050,
 - vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale³,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
 - visti i criteri per la concessione di prestiti nel settore dell'energia della Banca europea per gli investimenti,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo⁴,
 - visto l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (O-000012/2020 – B9-0008/2020),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
- A. considerando che il regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee ("regolamento RTE-E") stabilisce le norme per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle reti RTE-E al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica dell'Unione;
- B. considerando che il regolamento RTE-E individua aree tematiche e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea e fornisce orientamenti per la selezione di progetti di interesse comune (PIC); che il regolamento RTE-E stabilisce che i PIC possono ottenere sostegno finanziario a titolo del meccanismo per collegare l'Europa e che trarrebbero beneficio da procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ottimizzati nonché da un trattamento normativo specifico che dia accesso a meccanismi di ripartizione dei costi e incentivi a livello transfrontaliero e garantisca maggiore trasparenza;

¹ Testi approvati, P8_TA(2018)0430.

² Testi approvati, P9_TA(2019)0079.

³ Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

⁴ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

- C. considerando che il primo elenco di PIC, istituito nel 2013 dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, conteneva 248 PIC, il secondo elenco, istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, conteneva 195 PIC, e il terzo elenco, istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, conteneva 173 PIC; che il 31 ottobre 2019 la Commissione ha adottato il quarto elenco di PIC, contenente 151 PIC;
- D. considerando che, come indicato nella posizione in prima lettura del Parlamento del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2021-2027, i colegislatori hanno concordato in via provvisoria che la Commissione deve valutare l'efficacia e la coerenza rispetto alle politiche del regolamento RTE-E prendendo in considerazione, tra l'altro, gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, l'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione e il principio dell'efficienza energetica al primo posto; che i risultati di tale valutazione devono essere presentati al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2020;
- E. considerando che il regolamento RTE-E è stato approvato prima dell'adozione dell'accordo di Parigi, che prevede l'impegno a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;
- F. considerando che dall'adozione del regolamento RTE-E nel 2013 il panorama della politica energetica nell'Unione è cambiato notevolmente in seguito a diversi sviluppi;
- G. considerando che l'energia svolge un ruolo centrale nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra e pertanto è necessario adoperarsi per continuare a decarbonizzare il sistema energetico affinché l'Unione possa conseguire l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, promuovendo nel contempo la transizione in altri settori e affrontando l'aumento della domanda di energia elettrica;
- H. considerando che, per conseguire i suoi obiettivi in materia di clima e di energia e rafforzare la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione necessita di un'infrastruttura energetica moderna e ad elevate prestazioni che sia adeguata alle esigenze future, efficiente sotto il profilo dei costi e in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, tra l'altro mediante la diversificazione delle rotte, delle fonti e dei fornitori;
- I. considerando che il regolamento RTE-E stabilisce le priorità da realizzare in relazione alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ottica di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima e individua i progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di tali priorità;
- J. considerando che le aree e i corridoi prioritari e le condizioni di ammissibilità dovrebbero seguire l'evoluzione del sistema energetico e assicurare la coerenza con le priorità delle politiche dell'Unione, segnatamente nel contesto dei percorsi di decarbonizzazione a lungo termine;
- K. considerando che la realizzazione di infrastrutture adeguate e l'attuazione delle politiche di efficienza energetica dovrebbero andare di pari passo per contribuire al

raggiungimento degli obiettivi dell'Unione assicurando la massima efficienza sotto il profilo dei costi;

- L. considerando che, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, il Parlamento chiede "la revisione degli orientamenti in materia di reti transeuropee dell'energia (RTE-E) prima dell'adozione del prossimo elenco di progetti di interesse comune (PIC)";
 1. valuta positivamente che nella comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione indichi che la revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee avrà luogo nel 2020;
 2. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2020 una proposta relativa alla revisione degli orientamenti per le RTE-E tenendo conto in particolare degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, dell'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione e del principio dell'efficienza energetica al primo posto;
 3. invita la Commissione a proporre, entro la fine del 2020, orientamenti transitori per quanto concerne la spesa nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa e la selezione dei progetti per il quinto elenco di PIC, nell'ottica di garantire che la spesa e la selezione siano in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;
 4. ritiene che le condizioni per la concessione dello status di PIC stabilite dagli orientamenti per le RTE-E debbano essere in linea con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione, incluso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 previsto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2019, nonché con tutte le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, tra cui l'obiettivo della sostenibilità economica;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.